

Stelluti-Scala. Domando all'onorevole ministro ed alla Commissione di voler proporre la soppressione delle parole « e il pagamento. »

Presidente. L'onorevole ministro accetta la soppressione di queste parole?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

Presidente. La Commissione?

Credaro, relatore. Accetta.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 19 con gli emendamenti proposti dall'onorevole Perla e dall'onorevole Stelluti-Scala: esso è così concepito:

Contro le decisioni del Consiglio provinciale scolastico riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e de' direttori didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri o i direttori interessati possono ricorrere al ministro della pubblica istruzione, che provvederà sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dall'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.

In caso di licenziamento, finchè non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria.

(È approvato).

Articolo 21, che diventa 20.

I regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione.

A quest'articolo, è proposta dagli onorevoli Caratti, Girardini e Valle Gregorio, la seguente aggiunta:

« Restano fermi i diritti acquisiti in virtù di precedenti leggi e di regolamenti governativi e municipali. »

Caratti. Giustifico con una sola parola questo emendamento: si tratta di far rispettare il principio della non retroattività della legge, e i diritti acquisiti.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento?

Credaro, relatore. Accetta.

Presidente. L'onorevole ministro?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 20 con l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Articolo 22, che diventa 21.

« Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata. »

Manna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Manna. Non credo che quest'articolo sia necessario, perchè si sa che le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abrogate pel solo fatto dell'approvazione di questa legge.

Voci. C'è in tutte le leggi.

Presidente. È una disposizione che si mette in tutte le leggi.

Metto a partito quest'articolo 21 che ho letto.

(È approvato).

Articolo 23, che diventa 22.

Gl'insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

« Lo stesso diritto hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge e abbiano fatto prova lodevole. »

Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che sono in ufficio alla promulgazione della presente legge, semprechè, pur essendo sforniti del diploma di direttore didattico, siano abilitati all'insegnamento elementare e lo abbiano esercitato lodevolmente almeno per otto anni.